

## STATUTO

### Art. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, è stata costituita in Venzone in data 29/8/1971 con atto costitutivo, rogito notaio dr. Rodolfo Ridolfi in Gemona del Friuli, l'Associazione denominata *Amici di Venzone*. Lo Statuto, parte integrante dell'atto costitutivo, in data 15/12/1977 è stato modificato con atto del notaio Bruno Lepre in Tolmezzo.

L'Associazione *Amici di Venzone* -il cui acronimo è *ASSAV*- ha sede legale in Piazzetta Duomo, 2 33010 Venzone (UD).

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è apolitica e apartitica, è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere investiti nelle attività istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione è regolata dalle disposizioni del presente Statuto sotto la vigilanza delle autorità designate dalla legislazione vigente.

### Art. 2 - FINALITA'

Scopi dell'Associazione *Amici di Venzone* sono:

- a) acquisire oggetti e documenti di interesse storico o artistico riguardanti Venzone e la sua Terra, schedarli, catalogarli e possibilmente esporre al pubblico le raccolte;
- b) promuovere e valorizzare studi e iniziative culturali su Venzone, anche mediante la pubblicazione di un bollettino;
- c) tutelare e valorizzare il patrimonio storico-artistico, paesaggistico e naturalistico di Venzone.

### Art. 3 - MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione *Amici di Venzone* sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) proventi di gestione;
- c) eventuali rendite patrimoniali;
- d) contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche sia private;
- e) eventuali proventi derivanti da erogazione di servizi e prestazioni;
- f) beni immobili e mobili acquisiti dall'Associazione *Amici di Venzone*;
- g) beni mobili costituiti dalle raccolte di oggetti e documenti di interesse storico e artistico.

I beni mobili di cui ai punti f) e g) sono quelli elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo e dalle donazioni e lasciti di beni mobili che dovessero essere devoluti all'Associazione *Amici di Venzone* a titolo di incremento del patrimonio.

### Art. 4 - SOCI

L'Associazione *Amici di Venzone* è aperta a tutti coloro i quali siano interessati alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e che ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono in:

#### SOCI ORDINARI E SOCI SOSTENITORI

Si diviene soci ordinari o soci sostenitori inoltrando domanda di ammissione al Presidente del Consiglio Direttivo e versando la relativa quota di iscrizione stabilita all'inizio dell'anno sociale. Qualora a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo la domanda venga respinta, la quota di iscrizione sarà restituita. I soci ordinari e i soci sostenitori che versano regolarmente ogni anno la quota sociale hanno diritto di:

- a) ricevere gratuitamente il bollettino annuale, salvo diversa deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo, di anno in anno, per ragioni economiche;
- b) prendere parte a tutti i lavori assembleari dell'Associazione *Amici di Venzone*;
- c) eleggere nel Consiglio Direttivo sette loro rappresentanti (almeno due dei quali residenti nel Comune di Venzone) i quali possono essere riconfermati.

Il socio ordinario che voglia diventare sostenitore dovrà corrispondere la quota annuale stabilita per i sostenitori dal Consiglio Direttivo.

#### SOCI ONORARI

Si diviene soci onorari su proposta del Presidente e deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota sociale annuale, ma godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

I soci fondatori dell'Associazione *Amici di Venzone* sono soci onorari.

Tutti i soci hanno diritto di voto nell'Assemblea generale per l'approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. La qualifica di socio cessa per dimissioni volontarie, per morosità, o per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi statuari. In caso di morosità il Segretario procede a sollecitare il pagamento della quota e, in mancanza di riscontro entro un triennio e del pagamento di tutte le annualità pregresse, interviene la decadenza per morosità.